SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 131° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 11 maggio 1990** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **109.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **110.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **111.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **112.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. **113.**

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da 90G0137 a 90G0141

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 aprile 1990, n. 106.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CONVENZIONE RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

Gli Stati membri delle Comunità europee,

Convinti dell'opportunità di assicurare tra di loro la libera circolazione di atti,

Desiderosi di adottare a tal fine norme uniformi relative alla soppressione di ogni forma di legalizzazione di atti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

1. La presente convenzione si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte alla presente convenzione.

2. Sono considerati come atti pubblici:

a) i documenti rilasciati da un'autorità o da un funzionario dipendenti da un'autorità giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;

b) i documenti amministrativi;

c) gli atti notarili;

d) le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata.

3. La presente convenzione si applica altresì agli atti redatti nella loro qualità ufficiale da agenti diplomatici o consolari di uno Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, qualora detti atti debbano essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di uno Stato che non è parte alla presente convenzione.

ARTICOLO 2.

Ciascuno Stato contraente esonera gli atti a cui si applica la presente convenzione da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga.

ARTICOLO 3.

La legalizzazione, ai sensi della presente convenzione, non concerne che la formalità con cui viene attestata l'autenticità della firma, la legale qualità del firmatario dell'atto e, se necessario, l'identità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.

ARTICOLO 4.

1. Qualora le autorità dello Stato sul cui territorio l'atto viene esibito, abbiano seri e fondati dubbi sulla autenticità della firma, sulla legale qualità del firmatario dell'atto, o sull'identità del sigillo o del timbro, esse possono richiedere informazioni direttamente all'autorità centrale competente, designata conformemente all'articolo 5, dello Stato da cui proviene l'atto o il documento. Le domande d'informazione devono limitarsi ai casi eccezionali ed essere sempre motivate.

2. Le domande d'informazione sono, nella misura del possibile, accompagnate dall'originale o da una fotocopia dell'atto. Le domande e le risposte non possono essere gravate da alcuna tassa, diritto o spesa.

ARTICOLO 5.

Ciascuno Stato contraente designerà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, l'autorità centrale incaricata di ricevere e trasmettere le domande d'informazione di cui all'articolo 4. Esso indica la o le lingue in cui detta autorità accetta le domande d'informazione.

ARTICOLO 6.

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio.

2. La convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione, da parte di tutti gli Stati membri delle Comunità europee alla data dell'apertura alla firma.

3. Ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in ogni altro momento successivo fino all'entrata in vigore della presente convenzione, dichiarare che l'accordo è applicabile nei suoi confronti nelle sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.

ARTICOLO 7.

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro della Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio.

2. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione di detto Stato.

ARTICOLO 8.

1. Ogni Stato membro può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica la presente convenzione.

2. Mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri del Belgio, ogni Stato membro può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento *in seguito*, estendere l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale può concludere accordi.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 può essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in questa dichiarazione, con una notificazione indirizzata al Ministero degli affari esteri del Belgio. Il ritiro prenderà effetto immediatamente oppure ad una data successiva precisata nella notificazione.

ARTICOLO 9.

Il Ministero degli affari esteri del Belgio notifica a tutti gli Stati membri qualsiasi firma, deposito di strumenti, dichiarazioni o notificazione.

ARTICOLO 10.

La presente convenzione sostituisce, tra gli Stati contraenti, le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazione di atti tranne quando detti trattati, convenzioni o accordi riguardano atti:

a) a cui la presente convenzione non fa riferimento;

b) che sono redatti su territori in cui la presente convenzione non è applicabile.

Il Ministero degli affari esteri del Belgio ne invierà una copia autenticata al Governo di ogni Stato membro.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2773):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 28 maggio 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 6 ottobre 1988.

Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1470):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 aprile 1990.

Esaminato in aula e approvato l'11 aprile 1990.

90G0149

LEGGE 4 maggio 1990, n. 107.

Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 6), e dell'articolo 6, primo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge.

2. Le attività di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

3. È consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto o in soggetto diverso.

4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente è comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.

5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa consultazione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle

unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.

7. In ciascuna regione è istituito, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanità, il registro del sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, trasmettono al Ministero della sanità i dati relativi alla loro attività.

8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue aventi le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, alle attività trasfusionali, organizzate ai sensi dell'articolo 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema tipo, i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 1, quinto comma, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue o dei suoi componenti.

2. Le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari devono comunicare alle strutture trasfusionali gli elenchi dei propri donatori iscritti.

5. I servizi di immunoematologia e trasfusione, i centri trasfusionali e le unità di raccolta sono obbligati alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici ed occasionali.

Art. 3.

1. Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica della idoneità fisica del donatore. Il donatore può consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base delle esigenze trasfusionali ed organizzative.

2. Le caratteristiche e le modalità delle donazioni indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

3. Il prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito su persone consenzienti di età non inferiore a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di età inferiore a diciotto anni, previo il consenso degli esercenti la potestà dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.

4. L'accertamento della idoneità del donatore viene eseguito da un medico, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

5. Il prelievo di sangue intero è eseguito da un medico, o sotto la sua reponsabilità ed in sua presenza, da un infermiere professionale.

Art. 4.

1. Le attività trasfusionali sono organizzate nelle seguenti strutture:

a) servizi di immunoematologia e trasfusione;
b) centri trasfusionali;
c) unità di raccolta.

2. A livello regionale ed interregionale sono altresì previsti:

a) centri di coordinamento e compensazione;
b) centri ed aziende convenzionate per la produzione di emoderivati.

3. A livello nazionale è inoltre prevista la Commissione di cui all'articolo 12.

Art. 5.

1. I servizi di immunoematologia e trasfusione sono strutture di presidio ospedaliero ed operano in bacini di utenza aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia. Essi possono essere integrati da uno o più centri trasfusionali laddove il bacino di utenza superi i 400.000 abitanti.

2. I servizi di immunoematologia e trasfusione esercitano le seguenti funzioni:

a) eseguire i controlli iniziali e periodici di idoneità alla donazione dei donatori volontari di sangue ed emocomponenti;

b) effettuare la raccolta, la tipizzazione, la conservazione e l'assegnazione del sangue umano per uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto nei vari componenti ai fini della sua migliore utilizzazione;

c) assicurare una terapia trasfusionale mirata;

d) praticare le procedure aferetiche necessarie, compresa la plasmaferesi produttiva;

e) promuovere e praticare l'autotrasfusione;

f) garantire il buon uso del sangue;

g) inviare il plasma raccolto al centro regionale di coordinamento e compensazione, per la produzione di emoderivati;

h) assicurare il coordinamento delle attività delle unità di raccolta;

i) partecipare ai programmi di ricerca e controllo epidemiologico;

j) partecipare ai programmi di educazione alla donazione di sangue e di emocomponenti;

k) coordinare sul piano tecnico, scientifico ed organizzativo l'attività degli eventuali centri trasfusionali in un ambito territoriale definito dai piani sanitari regionali;

l) assicurare una adeguata integrazione con le altre strutture ospedaliere, al fine di garantire una completa assistenza ai pazienti emopatici, sia in costanza di ricovero che in regime ambulatoriale;

m) provvedere alla tipizzazione ed all'esame della compatibilità tissutale;

n) eseguire, in relazione alle strutture laboratoristiche esistenti ed agli obiettivi dei piani sanitari regionali, compiti di diagnosi laboratoristica ematologica, di patologia dell'emostasi, di immunopatologia ed immunoematologia forense;

o) provvedere all'inventario ed al fabbisogno delle unità di emazie ed emocomponenti per il territorio di competenza;

p) garantire la registrazione, il controllo e la immunoprofilassi della malattia emolitica del neonato per il territorio di competenza;

q) favorire e coordinare la ricerca in immunoematologia e fungere da osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza;

r) promuovere e praticare il predeposito del sangue intero a scopo autotrasfusionale;

s) favorire e praticare il predeposito di emocomponenti e il recupero perioperatorio, mediante i servizi di emaferesi;

t) attuare tutte le misure atte a valutare e prevenire la diffusione delle malattie post-trasfusionali, principalmente quelle infettive;

u) collaborare con i presìdi locali delle forze armate.

Art. 6.

1. I centri trasfusionali sono strutture ospedaliere. Essi possono essere costituiti ad integrazione dei servizi di immunoematologia e trasfusione, di cui all'articolo 5, laddove il bacino di utenza di quest'ultimo superi i 400.000 abitanti. Ove costituiti essi operano in bacini di utenza con una popolazione di almeno 150.000 abitanti.

2. I centri trasfusionali svolgono le funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere da *a*) a *j*).

3. I presídi ospedalieri, che non dispongono dei servizi di cui all'articolo 5 o dei centri di cui al comma 1 del presente articolo, sono forniti di frigoemoteca collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale territorialmente competente.

Art. 7.

1. Le unità di raccolta sono strutture fisse o mobili finalizzate alla raccolta del sangue intero e di plasma mediante emaferesi, previo accertamento della idoneità del donatore secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4. Esse dipendono, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, dal servizio di immunoematologia e trasfusione del territorio di competenza, o, laddove esso sia integrato, dal rispettivo centro trasfusionale, definiti dai piani sanitari regionali.

2. Le unità di raccolta possono essere gestite direttamente anche dalle associazioni o dalle federazioni dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione da parte delle regioni territorialmente competenti, conformemente alle esigenze indicate nei rispettivi piani sanitari regionali e subordinatamente alla verifica della presenza di condizioni strutturali idonee.

Art. 8.

1. I centri regionali di coordinamento e compensazione assicurano il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati all'interno di ogni regione.

2. Essi, oltre alle funzioni di cui all'articolo 5, hanno i seguenti compiti:

a) coordinare le attività dei servizi di immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la collaborazione delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

b) rilevare il fabbisogno regionale annuale di plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma necessario per tale scopo;

c) sovrintendere alle attività dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e, se del caso, all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree carenti della regione e di altre regioni, attenendosi alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi del comma 4 del presente articolo, sulla base delle proposte formulate in materia dalla Commissione di cui all'articolo 12;

d) collaborare con le strutture di cui all'articolo 20, comma 3, per disporre di una scorta di sangue, di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonchè per gli interventi in caso di calamità;

e) conservare una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanità;

f) inviare il plasma alle aziende produttrici di emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai presídi ospedalieri della regione;

g) cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformità allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 12;

h) trasmettere al Ministero della sanità i dati di cui all'articolo 1, comma 7.

3. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano sanitario, individua il servizio di

immunoematologia e trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione.

4. Il compito di coordinare a livello nazionale l'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati è svolto dall'Istituto superiore di sanità, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

Art. 9.

1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 8, comma 4, l'Istituto superiore di sanità svolge anche le seguenti funzioni:

a) promuove la ricerca scientifica nel settore immunotrasfusionale, principalmente nella prevenzione delle malattie trasmissibili;

b) collabora con la Commissione di cui all'articolo 12 per la realizzazione degli scopi indicati al comma 4 dello stesso articolo 12;

c) raccoglie e diffonde tutti i dati inerenti la pratica trasfusionale in possesso dei centri regionali di coordinamento e compensazione;

d) ispeziona e controlla le aziende di produzione di emoderivati;

e) controlla le specialità farmaceutiche emoderivate.

Art. 10.

Le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale, soggette a registrazione e sottoposte, in attesa del recepimento delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, a tutti i controlli della autorità sanitaria, ivi compresi quelli previsti dalla direttiva 89/381/CEE in quanto applicabile, da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende previamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale.

2. Il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 12 e del Consiglio superiore della sanità, individua, tra le aziende di cui al comma 1 del presente articolo, i centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione, per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo dell'Istituto superiore di sanità, che vigila sull'entità e resa del frazionamento e sulla qualità del prodotto finale.

3. I centri di produzione di emoderivati non possono essere più di uno ogni 20 milioni di abitanti con dislocazione territoriale da determinarsi in base alle indicazioni del piano sanitario nazionale; devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, aver sede in territorio nazionale, svolgere interamente i processi produttivi in impianti di frazionamento e lavorazione situati sul territorio nazionale, nonchè essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.

4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate dalle singole regioni, in conformità allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 12.

Art. 11.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 12, emana le norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della presente legge.

2. Entro il termine di un anno dalla approvazione del piano sanitario nazionale secondo le procedure di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come

modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e quindi dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni predispongono i piani sangue regionali, che costituiscono parte integrante dei piani sanitari regionali, al fine di una razionale distribuzione territoriale dei servizi e per una più efficace tutela della salute dei donatori e dei cittadini.

3. Ciascuna regione esercita le seguenti funzioni:

a) assicura, con riferimento all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e delle relative associazioni o federazioni alle fasi della programmazione dell'attività dei servizi trasfusionali;

b) cura la tenuta del registro del sangue, di cui all'articolo 1, comma 7;

c) provvede alla stipulazione delle convenzioni con le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi dell'articolo 1, comma 8;

d) definisce l'ambito territoriale di competenza dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali;

e) individua tra i servizi di immunoematologia e trasfusione il servizio che esercita le funzioni di cui dall'articolo 8, comma 3;

f) provvede alla stipulazione delle convenzioni con le aziende produttrici di emoderivati secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4;

g) cura i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 20, comma 5;

h) promuove la donazione di sangue e di emocomponenti e provvede all'aggiornamento del personale sanitario sulle tematiche relative all'utilizzazione del sangue e degli emoderivati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, sulla base delle carenze segnalate dai centri regionali di coordinamento e compensazione all'Istituto superiore di sanità, predispone, sentita la Commissione di cui all'articolo 12, un progetto mirato ad incrementare la donazione di sangue periodica ed occasionale nei comuni delle regioni nelle quali non sia stata raggiunta l'autosufficienza del sangue donato rispetto alle esigenze, anche mediante il coinvolgimento degli stessi comuni in attività di promozione e di supporto rispetto all'associazionismo.

5. Il progetto di cui al comma 4 prevede le iniziative più opportune tese a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare i potenziali donatori, sui valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione del sangue e a promuovere l'associazionismo dei donatori al fine del raggiungimento dell'autosufficienza.

Art. 12.

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto vengono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da 4 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dal Consiglio sanitario nazionale; 5 rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari o delle loro federazioni più rappresentative sul piano nazionale; 2 esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da emofilia, talassemia e leucemia, 9 esperti designati dal Ministro della sanità, di cui 3 scelti fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanità e i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, 3 scelti tra primari ospedalieri e docenti universitari e 3 indicati dalle società ematologiche di immunoematologia e trasfusione del sangue ed emaferesi; 1 ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro della difesa. Un funzionario della carriera direttiva me-

dica del Ministero della sanità con qualifica non inferiore alla 8ª svolge le funzioni di segretario.

3. I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Agli stessi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonchè le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

4. La Commissione svolge le funzioni indicate negli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 15 e 16 della presente legge. La Commissione formula altresì al Ministro della sanità, con riferimento all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 11, comma 1, proposte sui criteri e le modalità per lo scambio e la cessione di unità di sangue e di emoderivati fra regioni o province autonome, nonchè sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di sangue e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori di sangue o delle relative federazioni.

5. Il Ministro della sanità, nel formulare il piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e quindi dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, definisce un programma specifico per le attività trasfusionali. In relazione alla elaborazione di tale programma specifico, la Commissione determina una proposta di programma triennale riguardante il complesso delle proprie competenze.

Art. 13.

1. L'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

Art. 14.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, al datore di lavoro vengono certificati, a cura del servizio di immunoematologia e trasfusione o del centro trasfusionale o dell'unità di raccolta, l'accesso e le pratiche delle donazioni cui è stato sottoposto il dipendente donatore di sangue.

Art. 15.

1. L'importazione e l'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, sono autorizzate dal Ministro della sanità, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 12.

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità sanitaria, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e che, fatta eccezione per quelli di provenienza dai paesi della Comunità economica europea, essi risultino autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria italiana.

3. L'importazione di emoderivati è consentita a condizione altresì che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente.

Art. 16.

1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche autotrasfusionali sotto

forma di predeposito e recupero perioperatorio. I servizi ed i centri di cui agli articoli 5 e 6 operano e coordinano, in collaborazione con le direzioni sanitarie, i servizi di anestesia e le divisioni chirurgiche, tutte le iniziative necessarie al raggiungimento di tale scopo, anche attraverso programmi di massima richiesta chirurgica di sangue, il controllo sulla utilizzazione del sangue ed il monitoraggio delle richieste trasfusionali.

2. La Commissione di cui all'articolo 12 emana direttive tecniche e promozionali al fine di divulgare le metodologie di riduzione della trasfusione di sangue omologo.

3. Le direzioni sanitarie verificano mensilmente, sulla base di questionari preparati dalla Commissione di cui all'articolo 12, il ricorso intraospedaliero alle pratiche autotrasfusionali; i dati così raccolti vengono mensilmente trasmessi al centro regionale di coordinamento e compensazione.

4. Le regioni, nell'ambito dei programmi di aggiornamento, dispongono, per il personale medico e di assistenza, corsi obbligatori dedicati ai temi del buon uso di sangue e di emocomponenti, compresi l'autotrasfusione, l'emodiluizione ed il recupero perioperatorio.

Art. 17.

1. Chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano, o produce e mette in commercio derivati del sangue umano in violazione delle norme di legge o per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni.

2. L'autorità sanitaria locale dispone la chiusura della struttura non autorizzata.

3. Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a fini di lucro è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.

4. In caso di recidiva per i reati di cui ai commi 1 e 3, si applicano rispettivamente le pene della reclusione fino a quattro anni e dell'arresto fino a tre mesi.

Art. 18.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli ospedali militari.

2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 19.

1. Le regioni, sulla base dei propri piani sanitari, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a trasferire alle unità sanitarie locali, ai policlinici universitari ed agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o da strutture private.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce con proprio decreto i centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il centro nazionale trasfusione sangue, alle strutture sanitarie indicate dalla regione di competenza.

3. Il trasferimento dei beni delle strutture di cui al comma 1 e l'indicazione delle strutture di cui al comma 2 sono effettuati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Il trasferimento del personale dipendente o convenzionato, in servizio alla data

del 31 dicembre 1988 presso le strutture di cui al comma 1 con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, è effettuato a domanda dell'interessato con decreto del Presidente della Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) il personale da trasferire deve essere in possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai limiti di età, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale risultante dalla tabella di equiparazione, approvata dal Ministro della sanità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in coerenza con l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; il trasferimento è subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi in conformità al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, e successive modifiche;

b) i vincitori del concorso indicato alla lettera *a*) sono collocati nei ruoli nominativi regionali utilizzando le vacanze del relativo profilo e ove occorra anche in soprannumero, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109.

Art. 20.

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze di cui alla presente legge.

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartita ai giovani in servizio di leva, l'autorità militare favorisce la donazione volontaria di sangue o sue frazioni da parte dei militari di leva previo accertamento della idoneità alla donazione degli stessi presso le strutture trasfusionali militari e civili.

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, della Croce rossa italiana, del Ministero dell'interno e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di costituire, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati.

4. Le regioni possono organizzare proprie banche di emazie congelate da utilizzare per le situazioni di urgenza ed emergenza sanitaria.

5. Per la realizzazione degli scopi di cui ai commi 1, 2 e 3 è stipulata apposita convenzione stabilita tra il Ministero della sanità e il Ministero della difesa, che definisce:

a) le modalità della donazione di sangue da parte dei militari di leva presso le caserme e le strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) le modalità di scambio del plasma e dei plasmaderivati tra Servizio sanitario nazionale e servizio trasfusionale militare con riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera *g*), anche attraverso la partecipazione alle convenzioni con le aziende produttrici di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 21.

1. Non sono soggette ad imposizione tributaria le attività che le associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 8, svolgono in adempimento delle finalità della presente legge.

Art. 22.

1. Il Ministro della sanità, nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 23.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le attività ordinarie si

fa fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1990 e seguenti, rientrando le spese per tali attività già tra le spese indistinte.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento delle strutture preposte alle attività trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

1. È abrogata la legge 14 luglio 1967, n. 592, fatte salve le posizioni soggettive già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 11 della predetta legge n. 592 del 1967. Sino alla data di emanazione delle norme di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 11, comma 1, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 4 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 4 *(Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale).* — Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:

1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;

2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;

4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;

5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali,

6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano».

— Il testo del primo comma, lettera *c)*, dell'art. 6 della citata legge n. 833/1978, è il seguente:

«*c)* la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;».

— Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988), è il seguente:

«2. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi, entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, della citata legge n. 833/1978, è il seguente:

«Art. 1 *(I princìpi).* — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del Servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Nel Servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 45 della citata legge n. 833/1978, è il seguente:

«Art. 45 (*Associazioni di volontariato*). — È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.

I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 53 della citata legge n. 833/1978, come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983 e quindi dall'art. 1 della citata legge n. 595/1985, è il seguente:

«TITOLO II Procedure di programmazione e di attuazione del Servizio sanitario nazionale - Art. 53 (*Piano sanitario nazionale*). — Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il Piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Il Piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Il Piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.

Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del Piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini dell'applicazione del Piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del Servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del Piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.

Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il Piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.

Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il Piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo.

Il Piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1° settembre dell'anno stesso.

Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre.

Il Piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'art. 2;

b) [l'importo del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato]. Lettera abrogata dall'art. 1, legge 23 ottobre 1985, n. 595;

c) gli indici e gli *standards* nazionali da assumere per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;

d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;

e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al Servizio sanitario nazionale;

f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi o le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;

g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo art. 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera *a)*;

h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;

i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;

l) la esigenze prioritarie del Servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.

Ai fini dalla programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale.

La remunerazione delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità».

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 11 *(Competenze regionali)*. — Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.

Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:

a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;

b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;

c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti.

Con questi ultimi le regioni possono concordare:

a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;

b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.

Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.

All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano».

Note all'art. 12:

— Il D.P.R. n. 5/1956, e successive modificazioni, reca: «Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali».

— Il D.P.R. n. 513/1978, reca: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato».

— La legge n. 417/1978, reca: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

— Per l'art. 53 della citata legge n. 833/1978, come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983 e quindi dall'art. 1 della legge n. 595/1985 si veda la precedente nota all'art. 11.

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), è il seguente:

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in

volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 18:

— Il D.P.R. n. 761 1979, reca: «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

Note all'art. 19:

— I testi degli articoli 65 e 66 della legge n. 833/1978, sono i seguenti:

«Art. 65 (*Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi*). — In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle direzioni generali degli enti soppressi sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato.

Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo Piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego.

Le regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata dal primo Piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo i piani concordati con le amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità».

«Art. 66 (*Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali*). — Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extra-ospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.

I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.

È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.

Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'art. 61.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere *a)* e *b)*, del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica.

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi».

— Per il citato D.P.R. n. 761/1979 si veda la precedente nota all'art. 18.

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 27/1988 (Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/1988, è il seguente:

«Art. 2 (*Rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche*). — 1. Le unità sanitarie locali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, sulla base dei dati relativi al tasso di utilizzazione dei posti letto nel triennio 1985-1987, formulano proposte alle regioni o province autonome per la rideterminazione, in diminuzione o in aumento, dei posti letto delle divisioni per acuti e per la conseguente revisione degli organici del personale degli ospedali pubblici, tenendo conto dei parametri tendenziali previsti dall'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, al fine della realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 70-75 per cento, con esclusione delle divisioni e delle sezioni di malattie infettive e dei servizi di terapia intensiva e di sperimentazione;

b) evitare attese di ricovero, per i casi non urgenti, superiori di norma a quindici giorni;

c) applicare gli standards di cui all'art. 1 alla nuova consistenza dei posti letto.

2. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma 1, fissano la consistenza dei posti letto dei singoli ospedali e le corrispondenti piante organiche, anche in assenza di proposte da parte delle unità sanitarie locali e, se necessario, in difformità dei piani sanitari regionali vigenti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

a) applicare i parametri tendenziali di cui all'art. 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) evitare nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 10 comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, la soppressione di divisioni o servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area, previo parere del Consiglio sanitario nazionale;

c) per il personale eventualmente in eccedenza rispetto alle nuove dotazioni organiche, applicare gli istituti normativi e contrattuali vigenti in materia di mobilità.

3. In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il Consiglio dei Ministri conferisce al Ministro della sanità apposita delega per l'adozione di tutti gli atti sostitutivi necessari, informandone il Parlamento».

Note all'art. 24:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 592/1967 (Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano), è il seguente:

«Art. 11. Ogni centro deve avere un dirigente medico-chirurgo, esperto in materia, la cui nomina, qualora non sia stata conseguita per pubblico concorso, dovrà essere approvata dal medico provinciale per i centri di raccolta e trasfusionali e dal Ministro per la sanità per i centri di produzione degli emoderivati».

— Il D.P.R. n. 1256/1971, reca: «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 757):

Presentato dall'on. CECI ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 15 dicembre 1987, 14 gennaio 1988, 10 marzo 1988; 27, 28 aprile 1988; 12 maggio 1988 e approvato il 18 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1111):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 15 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 5 ottobre 1988; 1°, 15 febbraio 1989; 6 ottobre 1989, 8 novembre 1989 e approvato il 9 novembre 1989, in un testo unificato con atto n. 926 (AZZARETTI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 757-*B*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 6 dicembre 1989, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 21, 22 febbraio 1990 e approvato, con modificazioni, il 28 febbraio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 926-1111-*B*)

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità) in sede deliberante, il 21 marzo 1990, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 28 marzo 1990 e approvato il 10 aprile 1990.

90G0150

LEGGE 11 maggio 1990, n. 108.

Disciplina dei licenziamenti individuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Reintegrazione

1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

«Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto a tale proposito che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno

del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti».

Art. 2.

Riassunzione o risarcimento del danno

1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti».

3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

Art. 3.

Licenziamento discriminatorio

1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.

Art. 4.

Area di non applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 5.

Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali

1. La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

2. L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione.

3. Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norma del comma 2 sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.

4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.

6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l'applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Nel primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole «dell'articolo 18 e».

2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro). — *Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.*

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».

Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali):

«Art. 7. — Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è sospeso dal giorno della richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo nel tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 604/1966 è il seguente:

«Art. 1. — Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile o per giustificato motivo».

— Per il titolo della legge n. 604/1966 si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 604/1966 è il seguente:

«Art. 4. — Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 903/1977, è il seguente:

«Art. 15 *(Atti discriminatori)*. — È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso».

— Per il testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il titolo della legge n. 339/1958 è il seguente: «Per la tutela del rapporto di lavoro domestico».

— Per il testo dell'art. 18 della legge n. 300/1970 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) è il seguente:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (*).

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati (*).

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 604/1966 è il seguente:

«Art. 9. — L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione dei rapporti di lavoro».

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 410 *(Tentativo facoltativo di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere, anche tramite una associazione sindacale, il tentativo di conciliazione presso la *commissione di conciliazione* si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 156 (*Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1988, n. 7 - 1ª serie speciale), ha dichiarato 1) l'illegittimità dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791; 2) l'illegittimità dell'art. 6, secondo comma, stesso decreto, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita, in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchiano la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Art. 411 *(Processo verbale di conciliazione)*. — Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato, a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 604/1966 è il seguente:

«Art. 6. — Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore».

— Il testo degli articoli 91, 92 e 96 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 91 *(Condanna alle spese)*. — Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette, nella sua sentenza, il giudice che regola la competenza.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa: quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario, con nota in margine all'originale o alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni, di cui al comma precedente, sono decisi, con le forme previste negli articoli 287 e 288, dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Art. 92 *(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)*. — Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 35 della legge n. 300/1970, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 35 *(Campo di applicazione)*. — Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (*)».

Il testo dell'art. 11 della legge n. 604/1966, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11. — La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge».

(*) Con sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1987, n. 5 - 1ª serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione; nonché l'illegittimità dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 190):

Presentato dall'on. PIRO il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, II e X.

Esaminato dalla XI commissione in sede referente il 9 novembre 1989, 24 gennaio 1990; 7, 28 febbraio 1990; 1° marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 22 marzo 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 28, 29 marzo 1990; 3, 5, 10 aprile 1990 e approvato l'11 aprile 1990, in un testo unificato con atti nn. 1096 (CIPRIANI ed altri), 2324 (GHEZZI ed altri), 3301 (CAVICCHIOLI ed altri) e 4446 (GHEZZI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2239):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 13 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 18, 19 aprile 1990; 8, 9 maggio 1990 e approvato il 10 maggio 1990.

90G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 aprile 1990.

Aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 31305 del 18 aprile 1989, concernente la ricognizione del personale delegato, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nonché la modifica della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo;

Viste le comunicazioni di aggiornamento e di nuova nomina dei suddetti funzionari delegati al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, trasmesse dalle istituzioni interessate;

Considerata, pertanto, la necessità di aggiornare l'elenco dei funzionari, ai quali è rilasciata, per l'identificazione personale, la speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 31305 del 18 aprile 1989, per l'esercizio delle funzioni inerenti il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Decreta:

Articolo unico

È disposto l'aggiornamento dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 31305 del 18 aprile 1989, inerente i funzionari delegati al controllo ed alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, così come di seguito specificato:

Regione Veneto:

Catarin p.a. Giuseppe, istruttore, nuovo delegato;

Rago p.a. Oscar, istruttore, sostituisce Pizzoli p.a. Livio, funzionario;

Mirisciotti p.a. Giuseppe, istruttore, sostituisce Loffredo p.a. Carmine, istruttore direttivo;

Randone p.a. Gaetano, istruttore, sostituisce Terranova dott. Giangiacomo, funzionario;

Franco p.a. Adriano, istruttore, sostituisce Lanzoni p.a. Aldo, funzionario;

Carnielli p.a. Roberto, istruttore, sostituisce Sanzovo p.a. Mosè, funzionario;

Girardi p.a. Fiorenzo, istruttore direttivo, sostituisce Angelini p.a. Umberto, istruttore direttivo.

Istituto sperimentale per la viticoltura - Conegliano (Treviso):

Pecile dott. Mario, funzionario agrario, nuovo delegato.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Laurino dott. Licio, funzionario, nuovo delegato;

Sepulcri dott. Giampaolo, funzionario, nuovo delegato;

Vascotto dott. Luciano, funzionario, nuovo delegato;

Clabassi dott. Ivano, funzionario, nuovo delegato;

Fabbro dott. Claudio, consigliere, nuovo delegato;

Frausin dott. Carlo, consigliere, nuovo delegato;

Regione Calabria:

Andricciola dott. Pietro, dirigente, sostituisce Plastino dott. Giovanni, funzionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1990

Il Ministro: MANNINO

90A2117

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 18 aprile 1990.

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1984, n. 114, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 della citata legge n. 610/82 — espresso dal Comitato consultivo nazionale, nelle sedute del 12 dicembre 1988 e 15 gennaio 1990 in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nelle sedute dell'11 ottobre 1989 e 18 aprile 1990;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 18 aprile 1990

(Seguono le firme)

N. Progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale Tonnellate Q.li - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	465	Burro	CA.BO.SA. - Caseificio Bosco Sabini S.p.a., via Don Minzoni, 26 - Matera	Tonn. 900	Puglia	Bari - Modugno	Tonn. 600
						Altamura (Bari)	Tonn. 300
2	470	Burro	Eurofrigo Vernate S.r.l., via Sitia Yomo, Vernate (Milano)	Tonn. 2.000	Lombardia	Vernate - Binasco (Milano)	Tonn. 2.000
3	486	Cereali	Coppari Duilio - Ditta individuale, via Molino Mensa, Osimo (Ancona)	Tonn. 4.000	Marche	Osimo (Ancona)	Tonn. 4.000
4	515	Alcole vinico	Oleificio Banci S.r.l., via Pistoiese, loc. Botteghe, Fucecchio (Firenze)	HL 25.000	Toscana	Castelfiorentino (Firenze)	HL 25.000

90A2130

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cameri

Con decreto interministeriale n. 472 del 6 marzo 1990 è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo Difesa (Aeronautica), tra i beni patrimoniali dello Stato il compendio denominato «Ex deposito munizioni» di Cameri, riportato nel catasto del comune censuario omonimo al foglio di mappa n. 41, mappali n. 325 e 319 per una superficie totale di Ha 2.33.11.

90A2123

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 20 dicembre 1989 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce di argento

Gen. C.A. Bernard Vittorio, nato a Susa (Torino) il 18 gennaio 1928. — Rappresentante militare italiano presso il comitato militare NATO svolgeva un ruolo determinante nel rafforzamento della positiva immagine delle Forze armate italiane nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Intelligente e dinamico interprete delle mutate esigenze politico-militari, a seguito dell'evoluzione dei rapporti tra i due blocchi, ha saputo sottolineare — nel rispetto delle direttive ricevute — la funzione della componente convenzionale delle forze dell'Alleanza stessa, ponendo in risalto il ruolo di dissuasione dell'Esercito italiano nei confronti di una eventuale minaccia esterna. Tale elevata professionalità ha trovato conferma nell'accresciuta fiducia verso le Forze armate italiane da parte degli Stati membri della NATO. La sua instancabile ed appassionata opera, sempre improntata alla massima accuratezza di pianificazione ed alla totale dedizione ai delicati compiti affidatigli, ha suscitato un proficuo processo di intesa tra i «partners» dell'Alleanza ed ha contribuito, in particolare, ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano in ambito internazionale. — Bruxelles, dicembre 1986-dicembre 1989.

Gen. C.A. Muraro Fortunato Pietro, nato a Longare (Vicenza) il 28 febbraio 1928. — Ispettore dell'Arma di artiglieria e per la difesa NBC ha saputo razionalizzare — con spiccata iniziativa ed encomiabile spirito di sacrificio — l'organizzazione e l'addestramento dell'Arma di artiglieria, nelle sue varie specialità. Dotato di notevole sensibilità e di grande generosità, ha profuso tutte le sue energie, il suo entusiasmo e la sua elevatissima preparazione professionale per incrementare il livello di operatività delle unità di artiglieria, fornendo un decisivo contributo e una preziosa consulenza al Capo di stato maggiore dell'Esercito. I risultati ottenuti sono stati vivamente apprezzati anche da alte autorità straniere in occasione di visite ufficiali agli istituti ed ai reparti dell'Arma. Questa sua efficacissima attività ha conseguito traguardi di altissimo livello ed ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata, ed in particolare dell'artiglieria italiana, in Italia e all'estero. — Roma, aprile 1988-dicembre 1989.

Gen. C.A. de Vita Francesco, nato a Pordenone il 23 gennaio 1929. — Ispettore delle Scuole dell'Esercito, responsabile dell'organizzazione, dell'indirizzo e del coordinamento delle attività degli istituti di formazione, dimostrava non comuni capacità professionali che, unite a una spiccata iniziativa e ad una chiara visione dei problemi, gli consentivano di individuare ed adottare soluzioni brillanti e molto efficaci in tutti i settori di competenza. Encomiabile per senso del dovere ed incondizionata dedizione al servizio, svolgeva una efficacissima e risolutiva azione di impulso e di coordinamento per lo studio, la definizione e la pratica attuazione di un impegnativo programma di revisione delle attività addestrative e didattiche delle Scuole dipendenti.

Tali risultati hanno ottenuto il vivo apprezzamento anche di alte autorità straniere in varie occasioni di visite ufficiali agli istituti.

Con il suo operato ha contribuito in sommo grado a dare lustro alla Forza armata, in Italia e all'estero. — Roma, gennaio 1988-dicembre 1989.

90A2131

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della Lega italiana contro le malattie reumatiche e per l'aiuto ai malati reumatici

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana contro le malattie reumatiche e per l'aiuto ai malati reumatici - Limar, con sede in Roma, via Ugo De Carolis n. 51, è stata riconosciuta giuridicamente ed è stato approvato il relativo statuto composto di dodici articoli, vistato dal Ministro della sanità, proponente.

90A2118

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'«Associazione orticoltori frutticoltori interprovinciale - Asso. Frutt. I.», in Viterbo, nell'elenco nazionale delle *organizzazioni di produttori ortofrutticoli.*

Con decreto ministeriale 12 marzo 1990 è stata accertata la sussistenza nell'«Associazione orticoltori frutticoltori interprovinciale - Asso. Frutt. I.» con sede in Viterbo, via del Meone, 10, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta associazione è iscritta al n. 156 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori orto-frutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

90A2122

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazione alla denominazione dell'Aero club di Reggio Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1989, n. 3703, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1989, registro n. 10 trasporti, foglio n. 116, sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, è stata approvata la modifica della denominazione dell'Aero club di Reggio Calabria (al quale era stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato il relativo statuto con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, n. 849 - *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 21 ottobre 1959) in «Aero club dello Stretto».

90A2120

MINISTERO DEL TESORO

N. 86

Corso dei cambi del 4 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1231,200	1231,200	1231,150	1231,200	1231,200	1231	1231.100	1231,200	1231.200	1231 —
E.C.U.	1502,250	1502,250	1502	1502.250	1502,250	1502.250	1502.300	1502.250	1502.250	1502.250
Marco tedesco	732,570	732,570	732.250	732,570	732.570	732.570	732,650	732,570	732.570	732,570
Franco francese	218,300	218,300	218	218,300	218.300	218,300	218.320	218.300	218,300	218.300
Lira sterlina	2028,750	2028,750	2030	2028,750	2028.750	2028,750	2028,500	2028.750	2028.750	2028.750
Fiorino olandese	651,560	651,560	651,500	651,560	651,560	651.560	651,470	651.560	651.560	651.560
Franco belga	35.518	35.518	35.530	35.518	35,518	35.518	35.525	35.518	35.518	35,510
Peseta spagnola	11,720	11,720	11,740	11,720	11,720	11,720	11.719	11.720	11.720	11.720
Corona danese	193 —	193 —	193,500	193 --	193 —	193.000	192.970	193 —	193 —	193 —
Lira irlandese	1966.300	1966,300	1966 --	1966,300	1966,300	1966.300	1966,700	1966.300	1966.300	—
Dracma greca	7,472	7,472	7,460	7,472	7,472	--	7,477	7.472	7,472	--
Escudo portoghese	8,330	8,330	8,280	8,330	8,330	8,330	8.295	8.330	8.330	8.330
Dollaro canadese	1055,900	1055,900	1057	1055.900	1055,900	1055.900	1055.800	1055,900	1055,900	1055.900
Yen giapponese	7,762	7,762	7.760	7,762	7.762	7,762	7.764	7,762	7,762	7.760
Franco svizzero	845,860	845,860	846 —	845,860	845,860	845,860	846 —	845,860	845,860	845.860
Scellino austriaco	104,111	104,111	104,200	104,111	104,111	104,111	104,139	104,111	104.111	104,110
Corona norvegese	188,800	188,800	189 —	188.800	188,800	188,800	189 —	188.800	188.800	188.800
Corona svedese	201,650	201,650	202 —	201,650	201,650	201.650	201,650	201,650	201,650	201,650
Marco finlandese	310,100	310,100	310,500	310,100	310,100	310,100	310,200	310,100	310.100	—
Dollaro australiano	923,700	923,700	926 —	923,700	923,700	923,700	924 —	923,700	923,700	923,700

Media dei titoli del 4 maggio 1990

Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103 050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,825
» » » 22- 6-1987/91	93,425
» » » 18- 3-1987/94	77,625
» » » 21- 4-1987/94	77,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,425
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 --
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100.100
» » » » 1-11-1983/90	100.925
» » » » 18-11-1985/90	100.100
» » » » 1-12-1983/90	101.100
» » » » 18-12-1985/90	100.375
» » » » 1- 1-1984/91	101.100
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	100.075
» » » » 1- 3-1984/91	100.850
» » » » 18- 3-1986/91	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,750
» » » »	1- 5-1984/91	100,825
» » » »	1- 6-1984/91	100,850
» » » »	1- 7-1984/91	100,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,650
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,575
» » » »	1- 1-1985/92	100,575
» » » »	1- 2-1985/92	100,375
» » » »	18- 4-1986/92	100,325
» » » »	19- 5-1986/92	99,850
» » » »	20- 7-1987/92	99,700
» » » »	19- 8-1987/92	100,325
» » » »	1-11-1987/92	99,450
» » » »	1-12-1987/92	99,600
» » » »	1- 1-1988/93	99,275
» » » »	1- 2-1988/93	98,800
» » » »	1- 3-1988/93	98,750
» » » »	1- 4-1988/93	98,925
» » » »	1- 5-1988/93	99,700
» » » »	1- 6-1988/93	99,950
» » » »	18- 6-1986/93	98,550
» » » »	1- 7-1988/93	99,825
» » » »	17- 7-1986/93	98,200
» » » »	1- 8-1988/93	99,775
» » » »	19- 8-1986/93	97,875
» » » »	1- 9-1988/93	99,350
» » » »	18- 9-1986/93	97,500
» » » »	1-10-1988/93	99,425
» » » »	20-10-1986/93	97,600
» » » »	1-11-1988/93	99,625
» » » »	18-11-1986/93	97,625
» » » »	19-12-1986/93	98,550
» » » »	1- 1-1989/94	99,175
» » » »	1- 2-1989/94	99 —
» » » »	1- 3-1989/94	98,950
» » » »	15- 3-1989/94	98,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,175
» » » »	1- 9-1988/94	98,375
» » » »	1-10-1987/94	98,275
» » » »	1- 2-1985/95	99,650
» » » »	1- 3-1985/95	96,550
» » » »	1- 4-1985/95	96,175
» » » »	1- 5-1985/95	96,375
» » » »	1- 6-1985/95	96,200
» » » »	1- 7-1985/95	97,600
» » » »	1- 8-1985/95	96,475
» » » »	1- 9-1985/95	96,350
» » » »	1-10-1985/95	96,975
» » » »	1-11-1985/95	97,075
» » » »	1-12-1985/95	97,350
» » » »	1- 1-1986/96	97,200
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,250
» » » »	1- 2-1986/96	97,525
» » » »	1- 3-1986/96	97,200
» » » »	1- 4-1986/96	96,825
» » » »	1- 5-1986/96	96,925
» » » »	1- 6-1986/96	97,575
» » » »	1- 7-1986/96	97,025
» » » »	1- 8-1986/96	96,325
» » » »	1- 9-1986/96	96,325
» » » »	1-10-1986/96	94,775
» » » »	1-11-1986/96	94,925
» » » »	1-12-1986/96	95,250
» » » »	1- 1-1987/97	95,150
» » » »	1- 2-1987/97	95,275
» » » »	18- 2-1987/97	95,275
» » » »	1- 3-1987/97	95,125
» » » »	1- 4-1987/97	95 —
» » » »	1- 5-1987/97	95,025
» » » »	1- 6-1987/97	95,150
» » » »	1- 7-1987/97	94,775
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,550
» » » »	1- 9-1987/97	96,925

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	18- 5-1990	99,750
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,725
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,875
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,775
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,600
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,700
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,725
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,575
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,400
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,550
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,575
» » »	9,25%	1-10-1990	99 —
» » »	11,50%	1-10-1990	99,600
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,550
» » »	9,25%	1-11-1990	98,975
» » »	9,25%	1-12-1990	98,950
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,250
» » »	11,50%	1-11-1991	98,200
» » »	11,50%	1-12-1991	98,200
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,275
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,600
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,525
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,950
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,175
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,575
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,375
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,650
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,375
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,175
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,150
» » »	12,50%	1-10-1992	98,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,725
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,100
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,125
» » »	12,50%	1-10-1993	96,775
» » »	12,50%	1-11-1993	97,125
» » »	12,50%	17-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,975

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,625
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	99,925
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,875
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,750
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,650
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,050
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,325
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,975
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,975
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,825
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	90,975
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	94,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M04050

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1218 —	1218	1218,300	1218 —	1218	1216 —	1217,740	1218 —	1218 —	1218
E.C.U.	1503 —	1503	1502,500	1503 —	1503	1503	1502,890	1503 —	1503 —	1503 —
Marco tedesco	733,600	733,600	733,500	733,600	733,600	733,600	733,560	733,600	733,600	733,600
Franco francese	218,360	218,360	218,750	218,360	218,360	218,360	218,320	218,360	218,360	218,350
Lira sterlina	2027,250	2027,250	2028 —	2027,250	2027,250	2027,250	2027,700	2027,250	2027,250	2027,250
Fiorino olandese	652,300	652,300	652,750	652,300	652,300	652,300	652,300	652,300	652,300	652,300
Franco belga	35,530	35,530	35,550	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530	35,520
Peseta spagnola	11,717	11,717	11,760	11,717	11,717	11,710	11,716	11,717	11,717	11,720
Corona danese	193,010	193,010	193 —	193,010	193,010	193,010	192,950	193,010	193,010	193
Lira irlandese	1969,600	1969,600	1969 —	1969,600	1969,600	1969,600	1969,300	1969,600	1969,600	—
Dracma greca	7,472	7,472	7,460	7,472	7,472	—	7,468	7,472	7,472	—
Escudo portoghese	8,288	8,288	8,280	8,288	8,288	8,280	8,284	8,288	8,288	8,280
Dollaro canadese	1047,900	1047,900	1048	1047,900	1047,900	1047,900	1047,600	1047,900	1047,900	1047,900
Yen giapponese	7,726	7,726	7,720	7,726	7,726	7,720	7,723	7,726	7,726	7,720
Franco svizzero	846,560	846,560	847,250	846,560	846,560	846,560	846,500	846,560	846,560	846,520
Scellino austriaco	104,259	104,259	104,300	104,259	104,259	104,250	104,269	104,259	104,259	104,250
Corona norvegese	188,520	188,520	188,500	188,520	188,520	188,520	188,580	188,520	188,520	188,520
Corona svedese	201,200	201,200	201,500	201,200	201,200	201,200	201,190	201,200	201,200	201,200
Marco finlandese	309,580	309,580	310 —	309,580	309,580	309,580	309,600	309,580	309,580	—
Dollaro australiano	921 —	921 —	921 —	921 —	921 —	921 —	920,50	921 —	921 —	921 —

Media dei titoli del 7 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,825
» » » 22- 6-1987/91	93,425
» » » 18- 3-1987/94	77,650
» » » 21- 4-1987/94	77,300
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,125
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	98,750
» » » 11% 1- 1-1987/92	101,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,025
» » » » 16- 8-1985/90	100,175
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,075
» » » » 1-11-1983/90	100,900
» » » » 18-11-1985/90	100,150
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 4-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,650
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,675
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,750
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,575
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,650
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,350
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,350
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,850
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,700
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,325
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,400
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,600
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,025
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,750
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,725
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,825
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,925
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98,500
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,700
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,350
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,800
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,875
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,500
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,375
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,600
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,625
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,600
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,525
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,975
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,050
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,775
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,200
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,375
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,300
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96,600
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,225
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,400
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,275
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,625
»	»	»	»	1- 8-1985/95	96,450
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,975
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,075
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,375
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,700
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,450
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,175
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,750
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,075
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,350
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,975
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,225
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,725
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,875
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,325
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,125
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,250
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,050
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,975
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,800
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 8-1987/97	94,550
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,925

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	18- 5-1990	99,775
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,725
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,850
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,775
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,625
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,650
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,675
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,675
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,675
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,575
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,400
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,575
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,500
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99 —
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,600
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,575
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,050
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,225
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,250
»	»	»	11,50%	1-12-1991	98,250
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	95,375
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	95,200
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,675
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	95,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,650
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,800
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	96,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98,575
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98,450
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	95,175
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	96,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98,625
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	98,425
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,775
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,600
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,400
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,150
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,150
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,125
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,825
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,200
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,975

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,600
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,200
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,700
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94,675
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,800
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,625
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	96,925
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,300
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,625
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,150
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	91,900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,325
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,150
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	93,800
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,875
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	94,950
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	94,800
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,325
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	90,900
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90A107050

Modificazioni allo statuto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia

Con decreto ministeriale 17 aprile 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20 e 21 dello statuto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

90A2124

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

Con decreto ministeriale 17 aprile 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 38, 39 e 43 e l'attribuzione all'art. 29-*bis* del n. 30 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

90A2125

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla vendita e alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale «Vis - Fonte del Ciliegio»

Con deliberazione della giunta regionale in data 13 febbraio 1990, n. 462, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 9 marzo 1990, prot. n. 1735/1153, la società Jofin S.r.l., con sede in Bologna e stabilimento in Casteldaldo di Carpineti (Reggio Emilia), località Ca' de Lanzi 51/*a*, codice fiscale n. 03761440373, è stata autorizzata al cambio dell'intestazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Vis - Fonte del Ciliegio» precedentemente rilasciato alla ditta Invest S.p.a., Carpineti (Reggio Emilia) ed alla modifica delle etichette, per avvenuta variazione della ragione sociale.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

90A2119

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Rilascio di exequatur»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 52, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Roberto Eugenio Emilio *Danton*, console generale della Repubblica Argentina a Genova;», si legga: «Roberto Eugenio Emilio *Dalton*, console generale della Repubblica Argentina a Genova;».

90A2113

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1990 concernente: «Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria di Agnano 1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1990)

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 4, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove sono riportati gli estremi di registrazione alla Corte dei conti del decreto medesimo, in luogo di: «Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990, registro n. 3 *Finanze*, foglio n. 170», si legga «Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990, registro n. 3 *Monopoli*, foglio n. 170».

90A2137

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 0 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000